

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

delibera Consiglio d'Istituto del 30 ottobre 2019

Indice generale

<i>Premessa</i>	3
<i>Articolo 1 - Principi generali</i>	3
<i>Articolo 2 - Iscrizioni</i>	3
<i>Articolo 3 - Patto educativo di corresponsabilità</i>	3
<i>Articolo 4 - Formazione classi</i>	4
<i>Articolo 5 - Durata e orario delle lezioni</i>	4
<i>Articolo 6 - Accesso ai locali dell'Istituto</i>	4
<i>Articolo 7 - Vigilanza</i>	5
<i>Articolo 8 - Assenze dalle lezioni</i>	5
<i>Articolo 9 - Entrate in ritardo e uscite anticipate</i>	6
<i>Articolo 10 - Controlli su assenze, ritardi e uscite anticipate</i>	7
<i>Articolo 11 - Infortuni</i>	7
<i>Articolo 12 - Esonero dalle lezioni di Scienze Motorie e Sportive</i>	7
<i>Articolo 13 - Studenti non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica</i>	8
<i>Articolo 14 - Comportamento corretto e rispetto delle strutture - Danneggiamenti</i>	8
<i>Articolo 15 - Divieto di fumo</i>	9
<i>Articolo 16 - Azioni disciplinari</i>	9
<i>16.17 - Quadro sinottico (azioni disciplinari)</i>	11
<i>Articolo 17 - Procedure per l'applicazione delle sanzioni disciplinari</i>	14

<i>Articolo 18 - Organo di Garanzia.....</i>	<i>15</i>
<i>18.8 - Impugnazioni: organo di garanzia regionale.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 19 - Colloqui con il Dirigente</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 20 - Regole per l'attività didattica.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 21 - Partecipazione degli studenti alla vita della scuola.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 22 - Partecipazione dei genitori alla vita della scuola.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 23 - Diritto alla libera manifestazione delle proprie opinioni.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 24 - Assemblee degli studenti e dei genitori.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 25 - Ingresso di esperti esterni.....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 26 - Organi Collegiali.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 27 - Criteri per l'utilizzo delle risorse e per gli acquisti.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 29 - Accesso ai servizi scolastici.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 30 - Viaggi di istruzione e iniziative analoghe</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 31 - Sicurezza.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 32 - Validità del Regolamento e modifiche.....</i>	<i>22</i>

Premessa

Il presente Regolamento del Liceo Gaetana Agnesi si fonda sulle disposizioni normative vigenti in materia scolastica, con particolare riguardo ai seguenti testi di riferimento:

- DPR 416, 417, 419/1974 - Decreti delegati
- DL 297/1994 - Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
- DPR 249/1998 **Statuto delle Studentesse e degli Studenti** delle Scuole Secondarie e successive integrazioni
- D.L. 71/2017 Legge bullismo e cyberbullismo.
- DPR 235/2007 - Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria consultabile sul sito dell'Istituto a questo [link](#).

Tale regolamento è rivolto a coloro che, a diverso titolo, operano all'interno della scuola. Ogni operatore ed utente all'interno dell'istituto è pertanto tenuto a conoscerlo e ad applicarlo. Tale regolamento è disponibile sul sito della scuola oltre che in bacheca.

Il regolamento di disciplina è adottato dal C.d.I., previa consultazione delle varie componenti scolastiche. Ogni modifica al presente Regolamento sarà adottata con la medesima procedura. Esso è distribuito a tutti gli studenti all'atto dell'iscrizione.

Articolo 1 - Principi generali

1.1 *“La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio [...]”* - [Statuto delle studentesse e degli studenti, art. 1, commi 1 e 2]

“La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.” [ibid., comma 4]

Le linee dell'attività didattica e formativa di Istituto hanno come scopo la realizzazione delle finalità generali previste dal Piano dell'Offerta Formativa, incentrate particolarmente sullo sviluppo della personalità degli allievi e della loro cultura in rapporto alle esigenze di una società democratica che ha il suo punto di riferimento unificante nella Carta Costituzionale. I rapporti all'interno della scuola sono caratterizzati dal rispetto della specifica identità umana, sociale e culturale di ciascuno e dalla centralità della relazione educativa fra docente e studente.

L'azione didattica mira inoltre a promuovere negli studenti la consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità e a favorire, dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico, un efficace orientamento nella duplice prospettiva della prosecuzione degli studi in ambito universitario o post-secondario ovvero dell'inserimento nel mondo del lavoro. In tale ambito la scuola favorisce il rinnovamento della didattica nel senso dell'adozione di metodologie flessibili e atte a recepire le esigenze della vita culturale e sociale in continuo divenire e si apre al contributo delle agenzie formative e delle forze sociali e culturali esterne operanti sul territorio.

Articolo 2 - Iscrizioni

2.1 Le iscrizioni, corredate della documentazione necessaria, saranno accettate in base alle disposizioni dell'autorità scolastica e compatibilmente con le capacità ricettive dell'Istituto. Il Consiglio di Istituto fisserà annualmente i criteri per la selezione delle eventuali domande in soprannumero e provvederà a darne tempestiva comunicazione alle famiglie interessate.

Articolo 3 - Patto educativo di corresponsabilità

3.1 Ai sensi dell'art. 3 DPR 235/2007, i genitori e gli studenti sono tenuti a sottoscrivere, contestualmente alla prima iscrizione all'Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità, che esplicita in modo dettagliato e condiviso i diritti, i doveri e le responsabilità della comunità scolastica, degli studenti e dei genitori.

Il Patto educativo di corresponsabilità è consultabile a questo [link](#).

3.2 Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, l'Istituto pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento d'Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.

Articolo 4 - Formazione classi

4.1 (**formazione**) Le classi, formate dal Dirigente scolastico, che potrà avvalersi dell'ausilio di una commissione all'uopo formata, secondo i criteri indicati dal Consiglio d'Istituto e le proposte del Collegio docenti e conformemente alle norme vigenti, devono rimanere immutate fino all'integrale compimento del corso, salvo trasferimenti per comprovate esigenze didattiche e logistiche o per richiesta motivata delle famiglie, da vagliarsi da parte del Dirigente scolastico.

4.2 (**accorpamenti**) Nel caso in cui per qualsiasi ragione si rendano necessari smistamenti o accorpamenti di classi, il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto e sentiti i docenti delle classi, individuerà la/e classe/i da smistare o accorpare e procederà di conseguenza, dandone comunicazione alle famiglie direttamente interessate.

Articolo 5 - Durata e orario delle lezioni

5.1 (**orario annuale**) L'anno scolastico deve comprendere, ai sensi della normativa vigente, almeno 200 giorni di lezione (cfr. calendario scolastico nazionale per quanto riguarda il monte-ore annuale) ovvero 33 settimane complete. L'orario di inizio e termine delle lezioni è stabilito annualmente dal Consiglio di Istituto, tenendo conto della normativa in materia, delle caratteristiche specifiche degli indirizzi di studio attivati, degli orari dei mezzi di trasporto pubblico e di eventuali provate esigenze degli studenti e del personale di servizio.

5.2 (**orario giornaliero medio**) L'orario giornaliero sarà strutturato di norma in lezioni della durata di un'ora ciascuna dal lunedì al venerdì, salvo delibere in senso contrario del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto, ispirate ai principi di attuazione dell'autonomia didattica ed organizzativa, che riguardino tutte le classi dell'Istituto ovvero un numero limitato di esse (suddivise per indirizzo).

5.3 (**riduzione della durata delle lezioni**) Eventuali riduzioni - senza obbligo di recupero delle frazioni orarie tagliate - della durata dell'ora di lezione, per gravi e insuperabili esigenze organizzative, logistiche e di trasporti ed esclusivamente nei limiti stabiliti dalla normativa ministeriale, dovranno essere decise dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio docenti. Le eventuali riduzioni della durata dell'ora di lezione non giustificate dai suddetti motivi rientrano invece nell'ambito della attuazione dell'autonomia didattica e organizzativa e, ove deliberate dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto, comportano per docenti e studenti l'obbligo di recupero delle frazioni orarie tagliate in attività didattiche rivolte alla totalità delle classi coinvolte nella riduzione, nelle forme deliberate.

5.4 (**intervallo**) La durata massima dell'intervallo all'interno di ciascuna mattinata è fissata in 20 minuti giornalieri, suddivisi in uno o due periodi a seconda di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto. L'intervallo è considerato tempo-scuola a tutti gli effetti e all'interno di esso vige per i docenti il normale obbligo di vigilanza.

5.5 (**compilazione dell'orario delle lezioni**) L'elaborazione dell'orario delle lezioni sarà curata dalla Presidenza, in collaborazione con una commissione appositamente nominata. L'orario deve essere predisposto secondo criteri didattici, tenendo conto di particolari attività di sperimentazione o programmazione didattica avviate nell'Istituto e, nei limiti del possibile, delle proposte avanzate dal Collegio o dai Consigli di classe.

Articolo 6 - Accesso ai locali dell'Istituto

6.1 (**principio generale**) Annualmente il Consiglio di Istituto fissa l'orario di apertura e di chiusura dell'edificio scolastico e i criteri per l'utilizzo degli spazi.

6.2 (**orario mattutino**) E' consentito agli studenti l'accesso ai locali dell'Istituto dieci minuti prima dell'orario di inizio della prima ora di lezione. Il personale docente in servizio alla prima ora dovrà essere presente in classe puntuale all'inizio della lezione.

6.3 (orario pomeridiano) In orario pomeridiano la scuola sarà aperta per le riunioni degli organi collegiali e per consentire l'effettuazione di tutte le attività curricolari ed extracurricolari regolarmente approvate dagli organi medesimi o autorizzate dal Dirigente scolastico.

Nell'arco della giornata è consentito ai genitori o a chi esercita la patria potestà l'accesso ai locali dell'Istituto per fruire del servizio di Segreteria (durante gli orari di apertura al pubblico), per conferire con il Dirigente scolastico o con i docenti o per partecipare alle riunioni degli organi collegiali.

Potranno altresì accedere alle palestre dell'Istituto coloro che frequentano le attività pomeridiane o serali organizzate dalle società sportive a cui il Consiglio di Istituto ha di volta in volta consentito l'uso dei locali. Chiunque entri nella scuola nell'arco della giornata è tenuto a motivare le ragioni della propria presenza al custode o al personale incaricato a qualsiasi titolo della vigilanza.

In orario pomeridiano gli studenti, anche riuniti in gruppi o associazioni, potranno usufruire dei locali della sede di via Tabacchi o della succursale di via Bazzi dietro autorizzazione del Dirigente scolastico e con le modalità previste dalla ex-D.M. 133/96 e con gli orari deliberati dal Consiglio d'Istituto.

Analogamente, gli organismi rappresentativi dei genitori potranno utilizzare - previa autorizzazione del Dirigente scolastico - i locali della scuola per tenervi riunioni e assemblee.

6.4 (riunioni) Ogni gruppo, associazione od organismo rappresentativo di genitori e studenti è tenuto al massimo rispetto dei locali concessi per le riunioni. All'interno di ogni gruppo o associazione studentesca vi deve essere almeno uno studente maggiorenne che si renda garante della vigilanza dei partecipanti, e di eventuali danni. In caso di imbrattamenti o danneggiamenti di qualsiasi sorta sarà immediatamente revocata l'autorizzazione all'uso dei locali.

6.5 (divieti) Non è consentito l'utilizzo dei locali dell'Istituto per attività che, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, contrastino con la legalità costituzionale o con i principi democratici a cui si ispira il presente Regolamento.

Articolo 7 - Vigilanza

7.1 (principio generale) I compiti di vigilanza sono affidati al personale docente e ausiliario, nell'ambito delle rispettive mansioni e dell'orario di servizio di ciascuno.

7.2 (prima e ultima ora di lezione) I docenti in servizio alla prima ora sono tenuti ad essere presenti in classe almeno all'inizio della lezione (ore 8,00); quelli in servizio all'ultima ora sono tenuti a sorvegliare l'uscita degli studenti dalle classi e dall'edificio. Non è consentito ai docenti - in particolare all'ultima ora - lasciar uscire gli studenti dall'aula prima del suono della campanella indicante il termine della lezione.

7.3 (cambio d'ora e intervallo) Durante il "cambio" dell'ora il trasferimento dei docenti da una classe all'altra ovvero lo spostamento delle classi dall'aula ai laboratori o alle palestre e viceversa devono avvenire in modo rapido e ordinato onde evitare l'effettivo accorciamento dei tempi di lezione. I docenti sono evidentemente tenuti ad accompagnare le proprie classi durante i suddetti spostamenti e ad esercitare la necessaria vigilanza. Durante il cambio dell'ora gli studenti non devono fare rumore o allontanarsi dall'aula per non disturbare il lavoro delle classi vicine e consentire il regolare e tempestivo inizio della lezione successiva. Analoghe considerazioni valgono in caso di assenza dell'insegnante ("ora buca").

Durante l'intervallo i docenti sono tenuti alla vigilanza secondo i turni stabiliti dalla Presidenza.

7.4 (durante le lezioni) Durante le lezioni i docenti possono lasciar uscire gli alunni dall'aula solo in caso di effettiva necessità e uno alla volta. Simili uscite vanno limitate allo stretto indispensabile e non devono in alcun modo ostacolare il normale svolgimento della lezione.

Articolo 8 - Assenze dalle lezioni

8.1 (principio generale) La frequenza è obbligatoria per tutte le lezioni, salvo gli esoneri consentiti dalla legge.

8.2 (libretto personale dello studente) All'inizio di ogni anno scolastico i genitori degli alunni minorenni sono tenuti a ritirare sollecitamente il libretto personale dello studente, depositando la propria firma in segreteria e sul libretto stesso. Per ogni assenza gli alunni devono presentare, il giorno del rientro a scuola, la giustificazione firmata dai genitori sul libretto. Non verranno accettate giustificazioni firmate dal genitore che non abbia depositato la propria firma. In caso di smarrimento del libretto deve esserne tempestivamente richiesta ed acquistata una copia in segreteria.

8.3 (assenze collettive) Anche le assenze in occasione di manifestazioni devono essere giustificate sul libretto, specificandone la motivazione in modo non generico. A tale proposito si ricorda che, nell'interesse degli alunni stessi, simili "assenze collettive" vanno il più possibile evitate.

8.4 (alunni maggiorenni) Gli alunni maggiorenni si autogiustificano e rispondono pienamente del valore della giustificazione prodotta. Pur tuttavia non viene mai a mancare il dovere del DS di collaborare, di persona o tramite il coordinatore di classe, con le famiglie di alunni maggiorenni circa la situazione didattico-disciplinare del(la) figlio/a per la completa attuazione del dovere educativo che la legge assegna ai genitori.

8.5 (giustificazione delle assenze) Le giustificazioni devono essere presentate al docente della prima ora di lezione. Non è consentito giustificare due o più giorni di assenza non consecutivi sul medesimo tagliando. Ogni tagliando deve essere compilato in ogni sua parte in modo leggibile; non saranno accettate giustificazioni recanti abrasioni o cancellature.

8.6 (validità dell'anno scolastico) Si ricorda che Il DPR 22 giugno 2009 n. 122 art. 14 comma 7, che prevede che "...ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno in corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".

Articolo 9 - Entrate in ritardo e uscite anticipate

9.1 (entrata in ritardo) Il ritardo degli studenti alle lezioni incide sul regolare svolgimento dell'attività didattica di tutta la classe ed è pertanto da **limitare ai** casi di effettiva necessità. **Gli studenti** che arrivano a scuola entro le ore 8.10 sono ammessi alle lezioni direttamente dal docente della prima ora, che, fatto l'appello alle ore 8.00, segna sul registro di classe l'ora in cui gli stessi si presentano. **Dopo le ore 8.10 non è più consentito l'accesso in Istituto agli studenti, per tutta la prima ora.** Gli alunni in ritardo possono entrare a scuola **alle ore 8.55**; si recano nella propria classe al suono della campanella e vengono ammessi alle lezioni direttamente dal docente della seconda ora.

9.1.2 Non è giustificato alcun ritardo e **non è consentito l'ingresso in Istituto oltre le ore 9.00** nemmeno per gli studenti che, per qualsiasi motivo, hanno autorizzazione all'ingresso in seconda ora.

Solo agli studenti in possesso di documentazione - da presentarsi in Vicepresidenza - di analisi cliniche effettuate nella mattinata è consentito l'ingresso in Istituto, esclusivamente al termine della seconda ora, alle 9.55. Il docente della terza ora annota tale ritardo, autorizzato dalla Vicepresidenza, sul registro di classe.

9.1.3 Tutti i ritardi devono essere tempestivamente giustificati. Qualora non siano provvisti di giustificazione, gli studenti sono tenuti a presentarla il giorno successivo all'insegnante della prima ora.

In caso di protratto ritardo nella presentazione della giustificazione, il Coordinatore prende i provvedimenti previsti dal presente regolamento.

Ogni entrata in ritardo va giustificata separatamente; non è consentito giustificare insieme due o più ritardi. Non sono accettate giustificazioni recanti abrasioni o cancellature.

9.2 (numero di ritardi ammessi)

Sono ammessi: non più di **nove ritardi** entro le ore **8.10** nell'arco del **primo quadrimestre e non più di nove ritardi entro le ore 8.10 nell'arco del secondo quadrimestre.** Sono ammessi: non più di **cinque ritardi** in **seconda o terza** ora nell'arco del **primo quadrimestre** e non più di **cinque ritardi** in seconda o terza ora nell'arco del **secondo quadrimestre.**

9.2.1 I ritardi di un'ora vanno computati ai fini della validità dell'anno scolastico.

9.3 (uscite anticipate)

Solo in casi gravi e adeguatamente motivati può essere concessa l'uscita anticipata di una o al massimo due ore rispetto al normale termine delle lezioni, e comunque non prima delle ore 12.00.

Non è possibile per alcun motivo accumulare nella stessa giornata entrata in ritardo ed uscita anticipata.

La richiesta di uscita anticipata viene accettata solo se effettuata tramite il libretto dello studente (con foto timbrata) dal/i genitore/i che ha/hanno depositato la firma. Non sono ammesse richieste che giungano alla scuola via fax o e-mail. La richiesta effettuata tramite libretto personale, solleva la scuola da ogni responsabilità nei confronti dello studente nelle ore per cui è autorizzata l'uscita.

La richiesta deve essere presentata alla Vicepresidenza entro le ore 8.00, salvo casi eccezionali.

Gli studenti ritirano il libretto alle ore 10.00 e lo presentano al docente della quarta ora che annota l'uscita sul registro di classe.

9.3.1 L'uscita anticipata di una o più ore va computata ai fini della validità dell'anno scolastico

9.4 (numero delle uscite anticipate ammesse).) L'uscita anticipata è consentita in non più di: **tre occasioni nell'arco del primo quadrimestre, tre occasioni nell'arco del secondo quadrimestre.**

In caso di cure mediche che richiedano una profilassi ripetuta per più giorni, consecutivi e non, la famiglia concorda in anticipo con la Presidenza il calendario delle uscite anticipate necessarie. In casi eccezionali il Dirigente scolastico può discrezionalmente concedere autorizzazioni in deroga alla normativa di cui sopra.

Qualsiasi uscita anticipata deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. In assenza dell'autorizzazione del Dirigente scolastico (o del suo delegato) i docenti non possono per nessun motivo lasciar uscire anticipatamente gli alunni, né tanto meno firmare di propria iniziativa autorizzazioni all'uscita.

9.5 (uscite temporanee) Non sono consentite uscite temporanee degli alunni dall'Istituto nel corso delle ore di lezione, con l'eccezione di coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica (opzione c art.13.1) muniti di apposito permesso permanente rilasciato dalla Presidenza ed esibito al custode al momento dell'uscita. Tali studenti non possono per alcun motivo sostare nei corridoi o nel cortile della scuola.

9.6 (permessi permanenti) Ove sussistano insuperabili problemi logistici imputabili al servizio dei mezzi di trasporto, il Dirigente scolastico potrà concedere l'autorizzazione permanente all'uscita anticipata ovvero all'entrata posticipata per un massimo di 10 minuti, per uno o più giorni della settimana in relazione alle specifiche esigenze. Simili permessi saranno concessi solo nel caso in cui risulti che la perdita del pullman o del treno costituirebbe per lo studente un'obiettivo difficoltà ad organizzare proficuamente lo studio pomeridiano. Le richieste di concessione dei suddetti permessi, firmate da un genitore e corredate da fotocopia dell'orario settimanale del/i mezzo/i pubblico/i abitualmente utilizzato/i dallo studente, devono essere presentate al Dirigente scolastico il più sollecitamente possibile all'inizio dell'anno scolastico.

É facoltà del Dirigente scolastico non concedere i suddetti permessi in presenza di richieste non adeguatamente motivate.

Articolo 10 - Controlli su assenze, ritardi e uscite anticipate

10.1 La Presidenza si riserva di non concedere il permesso di uscita anticipata se la richiesta non appare motivata da reali e valide esigenze.

10.2 La verifica delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate viene effettuata dal Coordinatore che, nei casi di infrazioni, prenderà i provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento d'Istituto.

Articolo 11 - Infortuni

11.1 Gli studenti sono tenuti a segnalare immediatamente al Docente dell'ora o direttamente alla Presidenza eventuali incidenti, infortuni o qualsiasi episodio che possa aver dato luogo a danno fisico o materiale a sé o a terzi.

11.2 In caso di indisposizione grave o infortunio gli alunni verranno accompagnati dal personale della scuola al più vicino Pronto Soccorso. In caso di indisposizione lieve verranno comunque avvertiti telefonicamente i genitori o, in caso di irreperibilità di questi, i parenti più prossimi.

I casi di infortunio - e in particolare quelli legati alle attività fisiche e sportive - verificatisi nei locali dell'Istituto, in altri spazi in cui si tengano attività curricolari o durante attività extracurricolari, uscite didattiche, escursioni, viaggi di istruzione e altre iniziative analoghe devono essere segnalati immediatamente alla Presidenza perché si possa aprire la relativa pratica assicurativa.

Articolo 12 - Esonero dalle lezioni di Scienze Motorie e Sportive

12.1 Il Dirigente scolastico concede esoneri, temporanei o permanenti, parziali o totali, dalle esercitazioni pratiche di Educazione fisica incompatibili con lo stato di salute dell'alunno/a, su richiesta della famiglia completata da certificato medico .

12.2 L'eventuale esonero non dispensa dalla frequenza alle lezioni di Educazione fisica, obbligatoria per legge, in quanto l'alunno/a esonerato/a dalle esercitazioni pratiche è comunque tenuto/a a partecipare alle lezioni limitatamente agli aspetti compatibili con il suo stato di salute (ad es. assistenza, organizzazione attività, arbitraggio e simili), a studiare gli argomenti di teoria previsti dalla programmazione annuale del docente perseguendo, al pari degli altri studenti, gli obiettivi formativi della disciplina attraverso esperienze didattiche di tipo pratico, teorico e organizzativo all'interno delle dinamiche relazionali del gruppo-classe.

Articolo 13 - Studenti non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica

13.1 Ai sensi della normativa vigente, all'atto dell'iscrizione i genitori o chi esercita la potestà genitoriale dello studente minorenni, ovvero lo studente maggiorenne, dichiarano la scelta di avvalersi dell'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC).

Coloro che scelgono di non avvalersi dell'IRC, possono optare per:

- a) Attività didattica-formativa alternativa
- b) Studio individuale
- c) Non presenza nei locali scolastici

Le scelte operate hanno effetto per l'intero anno scolastico cui si riferiscono e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di modificarle ogni anno esclusivamente nel periodo delle iscrizioni. È escluso il cambio di opzione in periodi diversi da questo.

13.2 All'inizio di ogni anno scolastico, con apposita delibera del Collegio Docenti, l'Istituto attiva una o più attività alternative.

All'inizio di ogni anno scolastico, fino alla effettiva attivazione della materia alternativa o dei locali adibiti alle attività di studio individuale, gli studenti che non si avvalgono IRC, resteranno nell'aula assegnata alla classe. L'IRC potrà iniziare solo dopo che sarà attivata anche la materia alternativa.

13.3 Se l'ora di IRC cade, nell'orario definitivo delle lezioni, alla prima o all'ultima ora, gli studenti che hanno espresso l'opzione dello studio individuale sono autorizzati all'entrata posticipata o all'uscita anticipata, valevole per l'anno scolastico in corso.

Nel caso in cui l'ora di religione non cada né alla prima né all'ultima ora di lezione nell'orario settimanale, i genitori dello studente minorenni possono autorizzare l'uscita dall'Istituto; in questa eventualità, lo studente minorenni deve uscire dall'Istituto. Nella stessa eventualità, invece, lo studente maggiorenne deve dichiarare di volersi allontanare dall'Istituto. Una volta scaricata la scuola dalla responsabilità di vigilanza, gli studenti maggiorenni devono uscire dall'Istituto, sempre e non a loro piacimento.

In attesa dell'orario definitivo gli studenti non avvalentesi potranno uscire dalla scuola previo permesso firmato dai genitori. Tale uscita non verrà conteggiata fra le uscite anticipate.

Articolo 14 - Comportamento corretto e rispetto delle strutture - Danneggiamenti

14.1 (rispetto tra le persone) I rapporti all'interno dell'Istituto devono essere sempre caratterizzati da correttezza e rispetto come definito all'Art.1 del presente regolamento e all'interno del [Patto educativo di corresponsabilità consultabile a questo link](#)

14.2 (rispetto delle strutture) Il principio del rispetto del bene comune e dell'ambiente di studio e di lavoro è considerato preciso dovere civico per tutte le componenti scolastiche, che sono pertanto tenute ad esercitare la massima cura nei confronti dei locali (aule, corridoi, atrio, scale, palestre eccetera), delle suppellettili scolastiche, delle attrezzature e del materiale scientifico e didattico.

14.3 (pulizia delle aule) Gli studenti sono tenuti a lasciare le aule pulite ed ordinate al termine della mattinata, gettando rifiuti e cartacce negli appositi contenitori. I docenti, e in particolare quelli in servizio all'ultima ora, si incaricheranno di controllare che ciò avvenga. Nel caso in cui un'aula venga lasciata in condizioni di sporcizia, il commesso incaricato della pulizia provvederà ad avvertire immediatamente la Presidenza (o, in succursale, il docente delegato alla vigilanza); in questo caso saranno gli studenti della classe ad incaricarsi della pulizia durante l'intervallo della mattina successiva.

14.4 (cambi d'ora e trasferimenti aula-laboratorio) Durante l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, negli intervalli,

nei cambi d'ora e in assenza degli insegnanti ("ore buche") gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento corretto, senza recare disturbo o danno a persone e cose.

14.5 (danni) In caso di danneggiamento si applicheranno i seguenti principi: chi venga ritenuto responsabile di qualsiasi danneggiamento a locali, attrezzature, arredi o altro è tenuto a risarcire il danno; nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumersi l'onere del risarcimento per i danni relativi agli spazi da essa occupati nella sua attività didattica; nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti estranea ai fatti contestati, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni di cui al comma successivo; qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe che abitualmente la occupa, l'aula in questione viene equiparata al corridoio; se i danni riguardano spazi collettivi, quali l'atrio o altri locali simili, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica; la Giunta esecutiva si incaricherà di effettuare la stima dei danni e di comunicare per iscritto alle famiglie degli studenti interessati la richiesta di risarcimento per la somma spettante. Qualora la famiglia per qualsiasi ragione rifiutasse di pagare il danno, il Dirigente scolastico procederà a sporgere denuncia all'autorità competente e attiverà la procedura per l'irrogazione di sanzione disciplinare.

Le somme ricavate dal risarcimento danni, versate a cura delle famiglie sul conto corrente postale della scuola secondo le modalità indicate dal Consiglio di Istituto, saranno acquisite al bilancio di Istituto.

Articolo 15- Divieto di fumo

15.1 (divieto) Ai sensi della legge n. 584 dell'11.11.1975 è fatto divieto di fumare all'interno dei locali della scuola, ivi compresi l'atrio, le scale, i corridoi, i servizi igienici e tutti gli altri spazi aperti al pubblico. Tale divieto si giustifica, oltre che in base al dettato legislativo, anche con la necessità che la scuola educi gli studenti alla tutela della salute, propria ed altrui, e alla prevenzione delle malattie legate al tabagismo.

15.2 (vigilanza) Il Dirigente scolastico nomina annualmente il/i docente/i incaricato/i di vigilare sull'osservanza di tale norma, in sede e in succursale. Su segnalazione dei suddetti incaricati il Dirigente scolastico procederà a contestare le infrazioni al presente divieto, a verbalizzarle e a trasmetterle all'autorità competente perché venga comminata la sanzione stabilita dalla legge.

Articolo 16 - azioni disciplinari

16.1 (premessa). Il presente regolamento ha come principale riferimento normativo il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (*Statuto delle Studentesse e degli Studenti delle Scuole Secondarie*) e tiene conto di tutte le sue successive modifiche e integrazioni ed in particolar modo delle modifiche agli articoli 4 e 5 introdotte dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235. Legge bullismo e cyberbullismo: L. 71/2017

16.2 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

16.3 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

16.4 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

16.5 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

16.6 Nell'attuazione delle sanzioni ci si ispirerà al principio della gradualità della sanzione in correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa. Durante i periodi di allontanamento dalla scuola è previsto un rapporto con lo studente e i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

16.7 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg. sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi è adottata dal Consiglio di Istituto.

16.8 Il temporaneo allontanamento (sospensione) dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

16.9 Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

16.10 Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

16.11 Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

16.12 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

16.13 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

16.14 Nessuna azione o comportamento dello studente può essere sanzionato se ha avuto luogo fuori dei locali scolastici e delle sue pertinenze, ad eccezione delle infrazioni commesse durante viaggi di istruzione, stage linguistici, tirocinio curriculare per Alternanza scuola lavoro, visite didattiche ed attività collegate comunque alla vita della scuola.

16.15 (infrazioni commesse durane gli esami) Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e si applicano anche ai candidati esterni.

16.16 In presenza di infrazioni disciplinari, si applicano i seguenti tipi di sanzioni:

1. **RICHIAMO SCRITTO** da parte del docente. Deve essere riportato sul Registro Elettronico alla voce *richiami*. Tre richiami danno luogo ad una nota disciplinare riportata sul registro elettronico da parte del Coordinatore di classe.
2. **NOTA DISCIPLINARE** da parte dei docenti e/o del coordinatore della classe (ne viene data comunicazione tramite il Registro Elettronico). Il reiterarsi di comportamenti sanzionati con nota disciplinare comporteranno una sanzione più grave (cinque note danno luogo ad una sospensione da 1 a tre giorni).
3. **SOSPENSIONE DALLE LEZIONI** per un periodo non superiore ai 15 giorni, disposto dal Consiglio di classe nella sua composizione allargata ai rappresentanti di studenti e genitori, riunito anche in seduta straordinaria;
4. **SOSPENSIONE DALLE LEZIONI** per un periodo superiore a 15 giorni, disposto dal Consiglio d'Istituto sentita la segnalazione e la proposta del Consiglio di classe;
5. **ALLONTANAMENTO** dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, disposto dal Consiglio d'Istituto sentita la segnalazione e la proposta del Consiglio di Classe;
6. **ESCLUSIONE** dello studente dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, disposto dal Consiglio d'Istituto sentita la segnalazione e la proposta del Consiglio di Classe.

16.17 quadro sinottico (azioni disciplinari)

Addebiti	Sanzioni	Organi competenti	Effetti collaterali
<p>1) Lievi infrazioni al regolamento:</p> <p>a) disturbo durante la lezione b) mancanza di libri, quaderni o altro che sia stato richiesto dal docente per lo svolgimento dell'attività didattica c) mancanza del libretto d) ritardo nella consegna o mancata esecuzione di compiti o attività assegnate e) ritardo nella giustificazione di assenze o ritardi lunghi f) uso non autorizzato e non didattico durante la lezione di dispositivi di qualsiasi genere</p>	Richiamo scritto	Docente Coordinatore di classe Consiglio di classe	Convocazione eventuale della famiglia Incidenza sul voto di condotta
2) Assenze sistematiche in caso di verifiche programmate	Nota disciplinare	Docente Coordinatore di classe	Incidenza sul voto di condotta
3) Sorpreso a copiare durante le verifiche con prove evidenti	Nota disciplinare	Docente Coordinatore di classe	Incidenza sul voto di condotta
4) Mancanza di puntualità nell'entrare in classe al cambio d'ora, dopo l'intervallo, o nel trasferimento da un aula all'altra	Nota disciplinare	Docente Coordinatore di classe	Incidenza sul voto di condotta
5) Uscita dall'aula senza permesso	Nota disciplinare	Docente Coordinatore di classe	Incidenza sul voto di condotta
6) Ritardi in ingresso (breve o lunghi) oltre il numero consentito	Nota disciplinare	Coordinatore di classe	Eventuale convocazione della famiglia. Incidenza sul voto di condotta
7) Disturbo reiterato e continuo durante una lezione tale da impedirne il regolare svolgimento	Nota disciplinare	Docente	Eventuale convocazione della famiglia Incidenza sul voto di condotta

8) Uso improprio e non autorizzato di Internet con i propri dispositivi durante le lezioni nei laboratori e nelle aule attrezzate con PC e/o postazioni multimediali connesse alla Rete d'Istituto	Nota disciplinare	Docente Coordinatore di classe	Eventuale convocazione della famiglia Incidenza sul voto di condotta
9) Inosservanza del divieto di fumare all'interno dei locali e delle pertinenze dell'Istituto	Nota disciplinare Sanzioni amministrative previste dalla legge	Docente Dirigente Scolastico o Collaboratore Vicario, anche su segnalazione di un Docente o di un collaboratore scolastico	Eventuale convocazione della famiglia Incidenza sul voto di condotta
10) Uscita dall'istituto senza autorizzazione	Nota disciplinare Sospensione 1-3 giorni	Docente Coordinatore di classe Consiglio di classe	Segnalazione al Dirigente Scolastico Convocazione immediata della famiglia Incidenza sul voto di condotta
11) Falsificazione della firma dei genitori (o di chi ne fa le veci) sul libretto personale o su altri documenti interni	Nota disciplinare Sospensione da 1 a 3 giorni	Coordinatore di classe Consiglio di classe	Convocazione della famiglia Incidenza sul voto di condotta
12) Acquisizione e/o divulgazione e/o pubblicazione di foto, registrazioni audio o video di terzi all'interno del complesso scolastico senza autorizzazione del Dirigente scolastico. Costituisce aggravante lo scopo di offesa o lesione della dignità delle persone e dell'istituzione scolastica	Nota disciplinare Sospensione da 1 a 3 giorni se con aggravante fino ad 15 giorni	Docente Coordinatore di classe Consiglio di classe	Segnalazione al Dirigente Scolastico Convocazione della famiglia Incidenza sul voto di condotta
13) furto ai danni di chi operi o si trovi anche solo temporaneamente nell'istituto	Nota disciplinare Sospensione di minimo 3 fino a 15 giorni a seconda dell'entità del furto	Docente Coordinatore di classe Consiglio di classe	Segnalazione al Dirigente Scolastico Convocazione della famiglia Incidenza sul voto di condotta
14) Danni alle strutture, agli strumenti e ai sussidi didattici o alla proprietà altrui	Nota disciplinare se colposi: risarcimento danni se dolosi: da 3 a 15 giorni di sospensione (secondo la gravità del danno)	Docente Coordinatore di classe Consiglio di classe	Segnalazione al Dirigente Scolastico Convocazione della famiglia Incidenza sul voto di condotta Riparazione o rimborso dell'eventuale danno

<p>15) Non osservanza delle norme di sicurezza e comportamenti che costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone. Introduzione nell'istituto di strumenti pericolosi per la salute.</p>	<p>Nota disciplinare Sospensione da 3 a 15 giorni (secondo la gravità)</p>	<p>Docente Consiglio di classe Consiglio d'istituto</p>	<p>Segnalazione al Dirigente Scolastico Convocazione della famiglia Incidenza sul voto di condotta Riparazione o rimborso dell'eventuale danno</p>
<p>16) Intemperanze verbali: insulti, offese verbali e/o scritte, gesti di natura dispregiativa verso coloro che operano con ruoli diversi all'interno della scuola. Offese alle convinzioni religiose, alla disabilità, all'orientamento sessuale, alle convinzioni politiche o alla diversità in generale.</p>	<p>Nota disciplinare sospensione da 3 a 15 giorni o per un periodo superiore a 15 giorni (secondo la gravità).</p>	<p>Docente Coordinatore di classe Consiglio di classe Consiglio d'istituto</p>	<p>Segnalazione al Dirigente Scolastico Convocazione della famiglia Incidenza sul voto di condotta</p>
<p>17) Introduzione e/o uso di sostanze stupefacenti di qualunque tipo esse siano, nei locali e nelle pertinenze dell'Istituto o durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione.</p>	<p>Nota disciplinare sospensione dalle lezioni per un periodo non inferiore a 7 giorni. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo</p>	<p>Docente Coordinatore di classe Consiglio di classe Consiglio d'istituto</p>	<p>Segnalazione al Dirigente Scolastico Convocazione della famiglia Incidenza sul voto di condotta</p>
<p>18) Violenza fisica a danno di persone.</p>	<p>Nota disciplinare Sospensione dalle lezioni per un periodo non inferiore a 5 giorni Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo</p>	<p>Docente Coordinatore di classe Consiglio di classe Consiglio d'istituto</p>	<p>Segnalazione al Dirigente Scolastico Convocazione della famiglia Incidenza sul voto di condotta</p>
<p>19) Atti di bullismo e cyberbullismo, cioè atti reiterati di sopraffazione, violenza, intimidazione, umiliazione a danno di persone. Costituisce aggravante la condizione di particolare fragilità fisica, emotiva o psicologica della vittima.</p>	<p>Nota disciplinare e Sospensione dalle lezioni per un periodo non inferiore a 7 giorni Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo</p>	<p>Docente Coordinatore di classe Consiglio di classe Consiglio d'istituto</p>	<p>Segnalazione al Dirigente Scolastico Convocazione della famiglia Incidenza sul voto di condotta</p>

Articolo 17 - Procedure per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

17.1 Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni, anche attraverso memorie scritte. Altresì deve essere invitato ad esporre i fatti chiunque sia stato testimone del caso in questione.

L'intera procedura viene dettagliatamente verbalizzata; il Dirigente Scolastico comunica alla famiglia il provvedimento e le motivazioni, come riportate nel verbale.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad un'altra scuola. (art.1 comma 10 DPR 235/2007)

La mancata presenza dell'alunno alla seduta dell'organo collegiale competente e la mancata presentazione da parte dello stesso della memoria scritta verranno considerate come espressione della volontà di rinunciare definitivamente ad esercitare il proprio diritto di difesa.

17.2 Fasi del procedimento disciplinare:

17.2.1(fase dell'iniziativa). Si apre a cura del Dirigente Scolastico quando questi abbia avuto notizia di episodi che configurano fattispecie previste nel Regolamento di Istituto quali passibili di sanzioni disciplinari. È data comunicazione scritta (con deposito agli atti della scuola degli estremi di notifica) dell'avvio del procedimento (da notificare allo studente, se maggiorenne; alla famiglia, se minorenni). La comunicazione scritta dovrà informare il destinatario che gli è consentito depositare memorie entro tre giorni dal momento della notifica e conterrà l'indicazione del giorno e dell'ora della convocazione per consentire l'esercizio del diritto di difesa. Il Dirigente Scolastico individua un responsabile dell'istruttoria (di norma il Coordinatore della Classe d'appartenenza dello studente) tenuto a curare le varie fasi del procedimento stesso, ferma restando la responsabilità finale del Dirigente Scolastico.

17.2.2 (fase istruttoria). Nell'ambito di questa fase il Dirigente Scolastico, affiancato dal responsabile dell'istruttoria, raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento. In particolare, acquisisce le testimonianze utili di cui fa redigere verbale e le memorie scritte che gli interessati e i contro interessati consegnano alla scuola. Convoca altresì il Consiglio di Classe completo di tutte le sue componenti: in detta sede sono ascoltati lo studente individuato come responsabile e i relativi esercenti la potestà genitoriale, ai quali dovrà essere precedentemente notificata la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno del Consiglio. In tale sede il minore, così rappresentato, potrà richiedere di avvalersi della conversione della sanzione in attività sostitutive dell'allontanamento dalla comunità scolastica, che il Consiglio di Classe valuterà.

Il Consiglio di Classe potrà irrogare la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a quindici giorni; qualora si prefigurasse una sanzione di periodo superiore ai quindici giorni dovrà essere convocato il competente Consiglio di Istituto, con analogha procedura.

Della seduta del competente Organo Collegiale è redatto un verbale analitico contenente l'individuazione dei presenti, degli assenti e del segretario verbalizzante, firmato dal presidente della seduta e dal segretario stesso. Nell'esposizione della fattispecie sono menzionati puntualmente gli atti acquisiti e le testimonianze verbali, inserite le motivazioni del provvedimento finale, frutto di un percorso logico e coerente che ha portato alla determinazione della sanzione.

17.2.3 (fase decisoria). In base alle risultanze del verbale dell'Organo Collegiale, il Dirigente Scolastico redigerà l'atto conclusivo di assoluzione o di erogazione della sanzione. Il provvedimento dovrà contenere le motivazioni che hanno portato alla determinazione dell'eventuale sanzione e seguendo un iter logico-giuridico, oltre che i presupposti di fatto e di diritto. L'atto indicherà il termine e l'organo davanti al quale impugnare il provvedimento stesso.

17.2.4 (fase integrativa dell'efficacia). Il provvedimento è notificato per iscritto all'interessato e, se minorenni, agli esercenti la potestà genitoriale. La sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, sia attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione.

17.3 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte degli studenti o chiunque vi abbia interesse, entro giorni 15 dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia (di cui all'art.18 del presente regolamento). Il ricorso all'Organo di Garanzia sospende la sanzione con effetto immediato.

In materia di ricorsi si può inoltre fare riferimento allo statuto degli studenti e delle studentesse (organo di Garanzia regionale art 18.8 del presente regolamento)

Articolo 18 - Organo di Garanzia

18.1 (ricorsi) Contro le sanzioni disciplinari previste nel presente articolo è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro quindici giorni dalla data di irrogazione, al Organo di Garanzia

18.2 (Consiglio di Garanzia)

18.3 (composizione) Il Consiglio di Garanzia è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da 3 docenti eletti dal Collegio docenti, da 2 genitori designati dal Comitato Genitori, da 2 studenti designati dal Comitato Studentesco e da 1 rappresentante A.T.A. designato dall'assemblea del personale ausiliario. Per ciascun componente viene eletto o designato un membro supplente che partecipa alla riunione quando il titolare ne sia legittimamente impedito in quanto componente del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione, o destinatario della medesima o genitore dello studente sottoposto alla sanzione. Il Consiglio di Garanzia viene rinnovato a cadenza biennale. E' dichiarato decaduto il componente che non presta più servizio nell'istituto o non vi risulta più iscritto in seguito a trasferimento o superamento dell'Esame di Stato o non è più genitore di alunno iscritto. In caso di decadenza subentra come titolare il primo tra i membri supplenti a suo tempo designati, e così via. In caso di esaurimento anche dei membri supplenti, si provvede entro 45 giorni ad una nuova designazione con le modalità sopra specificate.

18.4 (riunioni) Il Consiglio di Garanzia si riunisce in orari non coincidenti con l'orario delle lezioni su convocazione del Dirigente scolastico, entro cinque giorni dalla data in cui viene depositato il ricorso. Le riunioni avvengono alla presenza dei soli membri del Consiglio e sono valide se sono presenti almeno i 2/3 dei membri effettivi. Il Consiglio esamina i dati e la documentazione e le ragioni esposte dai ricorrenti e può convocare e sentire i ricorrenti, i testimoni e le persone a vario titolo coinvolte nel procedimento. Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio; l'astensione non influisce sul conteggio dei voti. Tutte le operazioni di cui sopra, e le relative delibere, vengono verbalizzate a cura di uno dei membri appositamente incaricato dal Dirigente scolastico e su di esse deve essere rispettato da parte di tutti il segreto d'ufficio. Onde garantire piena libertà di coscienza, i verbali riporteranno unicamente l'esito numerico delle votazioni, omettendo i nomi dei favorevoli e dei contrari.

18.5 (competenze) Il Consiglio di Garanzia esamina i ricorsi scritti presentati nei termini stabiliti dall'art. 14.2.10 dallo studente o dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, ovvero da chi abbia interessi legittimi da difendere. Il Consiglio, dopo attento esame della documentazione e delle ragioni addotte dai ricorrenti, delibera in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso stesso e, in caso affermativo, decide in via definitiva nel merito della questione, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal presente Regolamento.

Il Consiglio di Garanzia si pronuncia, su richiesta scritta e motivata, anche in merito ai conflitti che sorgano all'interno dell'istituto circa l'applicazione del presente Regolamento. In questo caso il Consiglio, acquisiti tutti gli elementi necessari per decidere, perviene ad una delibera motivata ispirata prioritariamente al criterio della conciliazione - ove possibile - degli interessi e delle parti in causa. Qualora il problema sollevato derivi invece da un vuoto normativo o da un'inadeguatezza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, la delibera del Consiglio di Garanzia ha valore normativo sino all'avvenuta modifica o integrazione del Regolamento da parte del Consiglio di Istituto.

18.6 (comunicazione e accesso agli atti). Ogni delibera del Consiglio di Garanzia è comunicata per intero ai ricorrenti e ai componenti del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione oggetto del ricorso, ovvero a coloro che hanno sollecitato il suo pronunciamento. L'accesso agli atti è regolato dalla legge 241/1990 e successive modificazioni.

18.7 (ricorsi) Avverso le decisioni del Consiglio di Garanzia è ammesso ricorso entro 30 giorni al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, che decide in via definitiva.

18.8 Impugnazioni: organo di garanzia regionale

18.8.1 Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o un Dirigente da questo delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque abbia interesse, contro le violazioni del Regolamento delle studentesse e degli studenti (DPR 21 novembre 2007, n. 235), anche contenuti nei Regolamenti degli Istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle Consulte Provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.

18.8.2 L'Organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

18.8.3 Il parere è reso entro il termine perentorio di 30 giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'Organo di garanzia regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Articolo 19 - Colloqui con il Dirigente

19.1 Gli studenti potranno conferire col Dirigente scolastico nell'intervallo o al termine delle lezioni purché dietro preavviso. Per circostanze di particolare urgenza e gravità gli studenti potranno chiedere, previa autorizzazione dell'insegnante dell'ora, un colloquio col Dirigente scolastico o un suo delegato anche durante le lezioni. In tal caso l'uscita dell'alunno/a dovrà essere annotata sul registro di classe.

Articolo 20 - Regole per l'attività didattica

20.1 L'attività didattica viene programmata ogni anno a tre diversi livelli:

- 1) Coordinamento di dipartimento per la stesura del piano annuale di materia
- 2) Consiglio di classe per la stesura del piano annuale dell'attività di classe
- 3) Singolo docente per la programmazione annuale nell'ambito delle discipline e delle classi in cui insegna.

La didattica di ogni singolo insegnante sarà improntata al rispetto di quanto definito nel DPR 235/2007 e nel [Patto educativo di corresponsabilità consultabile a questo link](#)

20.2 L'attività didattica sarà altresì guidata e monitorata attraverso la stesura annuale dei seguenti documenti:

- [PTOF \(piano triennale per l'offerta formativa\)](#)
- [PAI \(piano annuale per l'inclusione\)](#)
- [PDM \(piano di miglioramento\)](#)
- [RAV \(rapporto di autovalutazione\)](#)

Articolo 21 - Partecipazione degli studenti alla vita della scuola

21.1 (principi generali) Gli studenti sono chiamati a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola e alla tutela dell'ambiente scolastico. Lo svolgimento dell'attività didattica e formativa deve essere sempre caratterizzato da una collaborazione reale e costruttiva tra tutte le componenti scolastiche in esso coinvolte.

21.2 (studenti stranieri) Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola organizza e favorisce, compatibilmente con le risorse umane e materiali a disposizione, iniziative di accoglienza e integrazione per gli stranieri.

21.3 (propositività) Fermo restando che il diritto-dovere (e le connesse responsabilità) di progettare l'offerta didattica e formativa e di realizzarla concretamente nelle attività didattiche curricolari ed extracurricolari compete alla componente docente in quanto professionalmente qualificata a farlo, gli studenti (e i genitori) possono avanzare agli organi collegiali proposte relative alla trattazione o all'approfondimento di problemi o tematiche che a loro giudizio risultino particolarmente motivanti o formative, in ambito curricolare ed extracurricolare.

21.4 (programmazione didattica) All'inizio dell'anno scolastico, ed ogni volta che risulti necessario, i docenti provvederanno ad illustrare sinteticamente alle classi le linee generali della propria programmazione di materia relativamente a obiettivi da raggiungere, argomenti da trattare, modalità di attuazione delle prove di verifica, criteri di valutazione e di attribuzione del voto.

21.5 (valutazione) Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, che contenga indicazioni atte a favorire le capacità di autovalutazione e ad avviare il recupero delle lacune dimostrate.

[Qui sono illustrati i criteri adottati dall'Istituto.](#)

21.6 (informazione) Gli studenti hanno diritto ad essere informati - da parte del Dirigente scolastico o di docenti a ciò appositamente delegati - sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola. La scelta delle modalità informative (avvisi, incontri, diffusione di materiale, risposta a quesiti, consulenza eccetera) verrà effettuata caso per caso dalla Presidenza, che potrà tenere conto di eventuali proposte in tal senso avanzate dai rappresentanti degli studenti.

21.7 (diritto di scelta) Gli studenti esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

21.8 (riservatezza) I docenti e il personale scolastico devono astenersi dal comunicare alla famiglia, contro la volontà dell'alunno/a, notizie e/o informazioni riservate sull'alunno/a contenute in qualsiasi modo nelle prove di verifica effettuate oppure comunicate loro in via confidenziale. Tale divieto non si applica, per gli alunni minorenni, qualora le notizie e informazioni di cui sopra siano tali da poter avere dirette ripercussioni sulla salute e/o sull'incolumità dell'alunno/a in questione.

Analogamente, nell'intento di conciliare il principio giuridico della riservatezza e quello pedagogico della collaborazione educativa tra la scuola e la famiglia, i docenti potranno fornire informazioni ai genitori sul rendimento scolastico del(la) figlio/a maggiorenne, a meno che questi non esprima ai docenti stessi o al Dirigente scolastico la propria esplicita contrarietà in tal senso: circostanza della quale il Dirigente scolastico provvederà a dare comunicazione alla famiglia. E' comunque evidente che anche sotto questo profilo si auspica la massima collaborazione e disponibilità al dialogo educativo tra tutte le componenti scolastiche in esso direttamente coinvolte.

21.9 (pagelle e altri documenti di valutazione). I genitori degli alunni minorenni dovranno dare conferma attraverso il registro elettronico di presa visione dei documenti di valutazione intermedia e finale.

Articolo 22 - Partecipazione dei genitori alla vita della scuola

22.1 (principi generali) La partecipazione propositiva dei genitori alla vita della scuola costituisce un importante contributo alla gestione qualitativa del servizio e alla risoluzione di eventuali problemi ad esso legati.

22.2 (colloqui scuola-famiglia) I genitori hanno diritto a ricevere puntuali informazioni sul rendimento scolastico dei propri figli e hanno parimenti il dovere di mantenere un rapporto costruttivo con la scuola, fondato sullo scambio di informazioni.

Strumento ufficiale di comunicazione permanente con la famiglia è il registro elettronico e il libretto personale.

Il registro elettronico riporta i voti assegnati nelle discipline, note o rilievi negativi sulla frequenza e il comportamento, circolari importanti per i genitori, calendario di ricevimento degli insegnanti e piattaforma per la prenotazione dei colloqui con il Dirigente Scolastico, con il coordinatore di classe o con il singolo Docente.

22.3 (il libretto personale) oltre ad essere utilizzato per la giustificazione di assenze e ritardi e per l'eventuale richieste di uscite anticipate, ha anche la funzione di documentare la tempestiva informazione alle famiglie sull'andamento scolastico e per la convocazione a colloquio con il Dirigente Scolastico, con il Coordinatore di classe o con il singolo docente.

Le famiglie, a loro volta, utilizzeranno il libretto personale per comunicazione al Dirigente Scolastico e/o Coordinatore di classe o singoli docenti; richiesta di colloquio con il Dirigente Scolastico e/o Coordinatore di classe o singoli docenti. Considerato il valore di documento ufficiale del libretto personale: gli studenti sono tenuti a custodirlo con cura (nella sua forma integrale e completa di matrici, pagine e fotografia) e a portarlo sempre con sé. I genitori sono invitati a visionarlo ogni giorno.

In caso di smarrimento del libretto il genitore/alunno farà tempestivamente richiesta in segreteria di una copia che dovrà acquistare.

2.4 (i colloqui) con le famiglie avranno luogo secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio d'istituto sentito il parere del Collegio docenti e avranno lo scopo di promuovere la più ampia e fattiva collaborazione tra docenti e genitori. In caso di necessità i genitori hanno il diritto di chiedere incontri su appuntamento con i singoli docenti del consiglio di classe anche al di fuori dei momenti di ricevimento generale eventualmente fissati. Analogamente, in caso di necessità, i docenti potranno disporre la convocazione delle famiglie tramite comunicazione sul libretto personale dell'alunno/a o altra modalità idonea.

I colloqui su appuntamento si effettuano di norma dall'inizio di novembre sino a metà maggio, con interruzione di circa un mese in occasione degli scrutini del primo quadrimestre.

I genitori potranno conferire con il Dirigente scolastico negli orari di ricevimento e su appuntamento.

Articolo 23 - Diritto alla libera manifestazione delle proprie opinioni

23.1 (affissione) In spazi appositamente approvati e a ciò riservati, gli studenti e gli operatori scolastici potranno esporre fogli o cartelli che siano espressione del proprio pensiero, fatto salvo il rispetto dei limiti alla libertà di espressione previsti dal Codice Penale e nel rispetto dei valori costituzionali. I fogli o cartelli di cui sopra dovranno sempre essere datati e firmati in modo leggibile dall'estensore o dagli estensori, pena l'immediata rimozione. Nel caso in cui essi siano espressione delle idee di un gruppo, almeno uno dei componenti deve depositare la propria firma in Presidenza.

L'affissione di qualsiasi foglio o cartello dovrà essere autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. In caso di divieto di affissione è consentito il ricorso scritto entro cinque giorni al Consiglio di Garanzia.

23.2 (rimozione) I suddetti fogli o cartelli dovranno comunque venire rimossi, a cura degli autori, entro un mese dall'affissione o quando il messaggio in essi contenuto non sia più di stretta attualità. In caso di omissione, della rimozione si incaricherà la Presidenza. A nessuno è consentito danneggiare, imbrattare o rimuovere per intolleranza ideologica materiali regolarmente affissi negli spazi consentiti.

23.3 (divieti) All'interno dell'istituto non è consentito affiggere o distribuire avvisi economici di nessun tipo, fogli di giornale non prodotti all'interno dell'Istituto, volantini o manifesti di propaganda partitica.

23.4 (garanzie) La libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dei diritti e della personalità altrui, non è sanzionabile, né direttamente né indirettamente.

Articolo 24 - Assemblee degli studenti e dei genitori

24.1 (principi generali) Le assemblee degli studenti e dei genitori possono essere di classe o di Istituto e costituiscono occasione di partecipazione democratica alla vita della scuola. La scuola promuove e tutela tale diritto alla partecipazione nelle forme e con le procedure previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

24.2 (assemblee studentesche di classe)

24.2.1 (diritto di assemblea) Con esclusione dell'ultimo mese di lezione, è consentito lo svolgimento di un'assemblea studentesca di classe al mese in orario scolastico per la durata massima di due ore; solo in casi di eccezionale e motivata urgenza il Dirigente scolastico potrà autorizzare, in deroga, lo svolgimento di una seconda assemblea nello stesso mese o nell'ultimo mese di lezione. E' consentito tenere assemblee di classe al di fuori dell'orario di lezione, senza limitazione di numero e previa richiesta scritta al Dirigente scolastico di autorizzazione all'uso dei locali scolastici. Su richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee di classe possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

24.2.2 (convocazione e svolgimento) L'assemblea di classe è autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato dietro presentazione, da parte dei rappresentanti di classe e con almeno 24 ore di preavviso, di richiesta scritta sull'apposito modulo, che deve essere compilato in ogni sua parte e recare la firma del/degli insegnante/i nelle cui ore l'assemblea è prevista. L'assemblea deve essere tenuta ogni volta in un diverso giorno della settimana. All'assemblea di classe possono partecipare il Dirigente scolastico o un suo delegato e gli insegnanti del Consiglio di classe che lo desiderino. Anche per lo svolgimento delle assemblee di classe valgono le norme di comportamento e le sanzioni previste dal presente Regolamento.

24.3 (assemblee studentesche di Istituto)

24.3.1 (diritto di assemblea) Con esclusione dell'ultimo mese di lezione, è consentito lo svolgimento di un'assemblea studentesca di Istituto al mese in orario scolastico per una durata massima pari al numero di ore di lezione della mattinata; solo in casi di eccezionale e motivata urgenza il Dirigente scolastico potrà autorizzare, in deroga, lo svolgimento di una seconda assemblea nello stesso mese o nell'ultimo mese di lezione. E' consentito tenere assemblee di Istituto al di fuori dell'orario di lezione, senza limitazione di numero e previa richiesta scritta al Dirigente scolastico di autorizzazione all'uso dei locali scolastici. Su richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee di Istituto possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

24.3.2 (convocazione e svolgimento) L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta scritta della maggioranza del

Comitato Studentesco o di almeno il 10% degli studenti, di cui obbligatoriamente metà della sede e metà della succursale. La richiesta scritta, indirizzata al Dirigente scolastico con almeno cinque giorni di anticipo, deve specificare la data di svolgimento e l'ordine del giorno dell'assemblea; deve recare inoltre i nominativi e le credenziali di eventuali esperti esterni di cui si chiede di autorizzare l'intervento in assemblea e indicare i nomi degli studenti incaricati del servizio d'ordine. L'assemblea di Istituto deve essere tenuta ogni volta in un diverso giorno della settimana. Per esigenze logistiche e di sicurezza, data la mancanza di un'Aula magna, l'assemblea si svolgerà in locali messi a disposizione da scuole o enti, generalmente in due turni - uno per gli studenti della sede e uno per quelli della succursale - secondo modalità specifiche stabilite dalla Presidenza tramite apposita circolare indirizzata a tutte le componenti scolastiche.

I partecipanti ad assemblee non convocate secondo le procedure di legge e/o ad iniziative di qualsiasi genere che turbino il regolare svolgimento delle attività didattiche ed educative saranno passibili - in aggiunta alle sanzioni previste dalla legge - di provvedimento disciplinare ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.

24.3.3 (regolamentazione) L'assemblea di Istituto elegge al proprio interno un presidente e si dota di uno specifico Regolamento, che verrà inviato in visione al Consiglio di Istituto. Qualsiasi disposizione contenuta nel suddetto Regolamento che risultasse in contrasto con la normativa vigente o con il presente Regolamento di Istituto è da ritenersi automaticamente nulla.

24.3.4 (partecipazione) All'assemblea di Istituto possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e i docenti interessati. Durante lo svolgimento dell'assemblea di Istituto la normale attività didattica è sospesa: non è quindi consentito allontanarsi dall'edificio scolastico, aggirarsi nei corridoi e sostare nei bagni o in altri locali dell'Istituto. Nel caso in cui un'intera classe non intenda partecipare all'assemblea può svolgere lezione regolare dietro preavviso scritto, firmato da tutti gli alunni, alla Presidenza.

24.3.5 (vigilanza) All'assemblea di Istituto partecipa il Dirigente scolastico (o un suo delegato) con compiti di vigilanza e garanzia del corretto funzionamento della medesima. Il servizio d'ordine organizzato dagli studenti promotori collabora al raggiungimento di tale risultato ed è tenuto a seguire le istruzioni eventualmente impartite dal Dirigente scolastico (o dal suo delegato). In caso di impossibilità di svolgimento ordinato e civile dell'assemblea, il Dirigente scolastico (o il suo delegato) ha facoltà di sospendere la seduta. Durante lo svolgimento dell'assemblea i docenti rimangono a disposizione secondo il proprio orario di servizio; per garantire una più efficace vigilanza si auspica comunque la loro partecipazione all'assemblea. Anche per lo svolgimento delle assemblee di Istituto valgono le norme di comportamento e le sanzioni previste dal presente Regolamento.

24.4 (assemblee dei genitori) Le assemblee dei genitori si riuniscono, anche in orari coincidenti con le lezioni, previa richiesta scritta al Dirigente scolastico di autorizzazione all'uso dei locali scolastici con preavviso di almeno 5 giorni. Alle assemblee dei genitori possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e i docenti eventualmente invitati.

L'assemblea di classe dei genitori è convocata su richiesta dei rappresentanti eletti nel Consiglio di classe. L'assemblea di Istituto dei genitori è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea stessa, oppure della maggioranza del Comitato Genitori, oppure da 100 genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500 genitori, 200 negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, 300 negli altri (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297). Onde favorire la partecipazione alle suddette assemblee, la Presidenza si impegna, su richiesta dei promotori, a comunicarne la data e l'ordine del giorno a tutti gli interessati. L'assemblea dei genitori elegge al proprio interno un presidente e si dota di uno specifico Regolamento che verrà inviato in visione al Consiglio di Istituto. Qualsiasi disposizione contenuta nel suddetto Regolamento che risultasse in contrasto con la normativa vigente o con il presente Regolamento di Istituto è da ritenersi automaticamente nulla.

Articolo 25 - Ingresso di esperti esterni

25.1 L'eventuale ingresso di esterni che partecipino ad iniziative didattiche, culturali o informative promosse Liceo Gaetana Agnesi o ad assemblee di Istituto regolarmente convocate, deve essere autorizzato dal Consiglio di Istituto che, in caso di necessità, potrà all'uopo delegare il Dirigente scolastico. E' consentita la partecipazione di esperti esterni a non più di quattro assemblee di istituto per ciascun anno scolastico.

E' facoltà del Consiglio di Istituto (o del Dirigente scolastico, in caso sia a ciò delegato) negare la suddetta autorizzazione qualora vi sia ragione di ritenere che l'ingresso dell'esterno possa essere causa - anche indiretta - di pericoli o turbative per il regolare svolgimento dell'assemblea, oppure nel caso in cui le credenziali di quest'ultimo non siano ritenute sufficienti o congruenti in relazione all'argomento sul quale questi è chiamato ad intervenire.

Articolo 26 - Organi Collegiali

26.1 (principi generali) Gli organi collegiali costituiscono gli strumenti di autogoverno della scuola ed operano, secondo il proprio specifico ambito di intervento e le proprie prerogative, in un'ottica di collaborazione finalizzata all'erogazione di un servizio efficiente ed efficace.

26.2 (convocazione) L'avviso di convocazione degli organi collegiali, completo di ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In casi di particolare urgenza potranno essere convocate riunioni straordinarie anche in assenza del suddetto preavviso minimo.

26.3 (Collegio docenti) Il Collegio dei Docenti definisce la programmazione didattico-educativa per l'anno in corso, con particolare riguardo alle iniziative a carattere sperimentale ed interdisciplinare, e delibera le iniziative didattiche, curriculari ed extracurriculari, di sua competenza secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

26.4 (Consiglio di classe) Il Consiglio di Classe si riunisce periodicamente, e comunque almeno tre volte all'anno, in orario extrascolastico, su convocazione della Presidenza. Riunioni straordinarie possono venire indette dalla Presidenza su richiesta scritta del coordinatore di classe, oppure di almeno quattro docenti, oppure di almeno cinque membri del Consiglio stesso. Analoga procedura vale per le richieste di convocazione di assemblee di classe che prevedano la partecipazione dei genitori e degli studenti.

Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico o dal docente coordinatore (nominato annualmente dalla Presidenza) e delibera la programmazione delle attività didattiche, curriculari ed integrative. La partecipazione a manifestazioni, spettacoli, visite guidate o altre iniziative simili durante l'orario scolastico deliberata dal Consiglio di classe è obbligatoria per ciascuno studente. In caso di difficoltà economiche, le famiglie possono chiedere al Consiglio di Istituto le relative sovvenzioni, seguendo la procedura prevista dal Regolamento dei viaggi di istruzione.

26.5 (Consiglio di Istituto) Il Consiglio di Istituto si riunisce in orari non coincidenti con lo svolgimento delle lezioni per discutere e deliberare sui problemi di sua competenza, concernenti l'organizzazione della vita e delle attività della scuola, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche e hanno validità se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio di Istituto si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente o per delibera della Giunta Esecutiva o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta con avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno da consegnare agli interessati.

Nei limiti fissati dalle leggi dello Stato e dalla Costituzione, il Consiglio di Istituto ha piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni e le sue deliberazioni sono vincolanti per l'intera comunità scolastica. Quando lo ritenga opportuno, il Consiglio di Istituto ha il diritto di chiedere il parere degli altri organi collegiali su argomenti specifici che possono rientrare nella sua competenza.

Articolo 27 - Criteri per l'utilizzo delle risorse e per gli acquisti

27.1 (premessa) Il pieno e funzionale utilizzo delle risorse umane e materiali ai fini dell'erogazione di un servizio qualitativamente valido costituisce cura fondamentale del Dirigente scolastico e degli operatori scolastici secondo i rispettivi livelli di responsabilità.

27.2 (risorse umane) L'assegnazione dei docenti alle classi, che dovrà comunque fondarsi su considerazioni squisitamente didattiche e mirare all'ottimale utilizzo delle risorse e delle professionalità disponibili, sarà decisa dal Dirigente scolastico sulla base di criteri approvati dal Collegio docenti.

27.3 (bilancio) L'utilizzo dei fondi del bilancio di Istituto sarà effettuato sulla base di un apposito piano preventivo predisposto annualmente dalla Giunta esecutiva ed approvato dal Consiglio di Istituto tenendo conto del parere del Collegio docenti e di eventuali suggerimenti e proposte delle altre componenti scolastiche.

27.4 (acquisti) Gli acquisti verranno deliberati dal Consiglio di Istituto, che si avvarrà della collaborazione di un'apposita commissione incaricata di raccogliere e vagliare le proposte avanzate dalle singole componenti scolastiche. Fatte salve le spese fisse per il funzionamento dell'Istituto e le esigenze particolari che potranno di volta in volta manifestarsi, sarà cura prioritaria del Consiglio di Istituto provvedere all'incremento e/o al rinnovo delle attrezzature informatiche e scientifiche e dei sussidi didattici, ivi compreso il patrimonio librario e multimediale della biblioteca.

Articolo 28- Accesso alla Biblioteca, ai Laboratori, alle palestre e alle aule speciali

28.1 L'uso dei laboratori deve essere assicurato a ciascuna classe attraverso apposita turnazione, da stabilirsi in funzione dell'orario delle lezioni. L'accesso alla Biblioteca, ai Laboratori, alle palestre e alle aule speciali è consentito solo in presenza rispettivamente del bibliotecario o dell'insegnante dell'ora, e secondo le modalità previste per ciascuno di essi dai Regolamenti specifici approvati dal Consiglio di Istituto.

E' vietato l'uso delle attrezzature di Educazione fisica agli studenti al di fuori delle lezioni della suddetta tale materia, e comunque in assenza dell'insegnante. Parimenti l'uso degli strumenti musicali sarà consentito solo in presenza dell'insegnante ovvero, in assenza di esso, a studenti in possesso di autorizzazione scritta del Dirigente scolastico.

Articolo 29 - Accesso ai servizi scolastici

29.1 (segreteria) L'accesso al servizio di Segreteria, in sede e in succursale, è consentito esclusivamente negli orari stabiliti dal Consiglio di Istituto e comunicati tramite affissione all'albo scolastico.

29.2 (ascensore) L'uso dell'ascensore è consentito al personale ausiliario per tutte le esigenze connesse al servizio e ai docenti che ne avessero di volta in volta necessità per ragioni didattiche o di salute. L'uso dell'ascensore è altresì permesso agli alunni disabili, purché accompagnati da un assistente, dall'insegnante di sostegno o dai genitori, e agli studenti che, per infortunio o per impedimento permanente, non siano in grado di salire e scendere utilizzando le scale. A questi ultimi sarà consegnata copia della chiave dell'ascensore dietro presentazione di richiesta scritta firmata dai genitori (o dall'alunno/a se maggiorenne), accompagnata da apposita certificazione medica.

E' fatto assoluto divieto di utilizzo dell'ascensore agli studenti che non si trovino nelle condizioni sopra previste.

29.3 (fotocopie) La fornitura delle fotocopie indispensabili per l'effettuazione di verifiche scritte o per l'attività didattica sarà garantita gratuitamente dalla scuola per opera di personale appositamente delegato dal Dirigente scolastico. Per usufruire di tale servizio è sufficiente che i docenti presentino richiesta scritta - con almeno 48 ore di anticipo sulla data prevista per l'utilizzo - compilando in tutte le sue parti l'apposito modulo, che sarà vistato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

Gli studenti e i docenti potranno realizzare fotocopie ad uso personale utilizzando le fotocopiatrici a tessera disponibili in sede e in succursale. A tale proposito il Consiglio di Istituto stabilirà anno per anno il numero di tessere da distribuirsi, a cura della Segreteria, a ciascun docente e ai rappresentanti di classe.

Gli studenti potranno effettuare fotocopie ad uso personale durante l'intervallo o, in caso di effettiva urgenza, durante le lezioni purché autorizzati dall'insegnante dell'ora, che annoterà l'uscita sul registro di classe. E' evidente che tali casi devono essere comunque limitati allo stretto indispensabile.

29.4 (telefoni) Durante le lezioni e le attività didattiche di qualsiasi genere, curricolari ed extracurricolari, e durante le riunioni degli organi collegiali i telefoni cellulari devono essere tassativamente spenti.

29.5 (servizio di consulenza psicologica) L'accesso al servizio di consulenza psicologica per gli studenti fornito dalla ASL si esercita dietro prenotazione del colloquio presso i docenti della Commissione Educazione alla Salute.

Articolo 30 - Viaggi di istruzione e iniziative analoghe

30.1 I viaggi di istruzione, i soggiorni di studio all'estero, le uscite didattiche e sportive, le settimane bianche e altre iniziative analoghe costituiscono parte integrante della normale attività didattica e sono deliberati annualmente dal Collegio dei docenti su proposta dei Consigli di classe, per la parte didattica, e dal Consiglio di Istituto per la parte organizzativa e finanziaria.

Per l'organizzazione delle suddette iniziative si rimanda all'apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.

Articolo 31 - Sicurezza

31.1 (principi generali) La tutela della sicurezza e della salubrità della scuola in quanto luogo di studio e di lavoro è compito di ciascuna delle componenti scolastiche, in relazione al proprio ruolo e ai propri compiti. In particolare è dovere di tutti segnalare immediatamente alla Presidenza qualsiasi fatto o circostanza che possa compromettere la sicurezza di tutti o parte degli operatori ed utenti della scuola. [Piano di sicurezza dell'Istituto](#)

31.2 (nomina responsabili) Il Dirigente scolastico nomina annualmente almeno un docente responsabile del coordinamento delle iniziative per la sicurezza per la sede e uno per la succursale, i quali sono incaricati di promuovere presso tutte le componenti scolastiche la conoscenza e la consapevolezza delle norme in materia.

Articolo 32 - Validità del Regolamento e modifiche

32.1 Il presente Regolamento ha carattere vincolante per tutte le componenti scolastiche, che sono chiamate paritariamente a rispettarlo e a garantirne il rispetto. Esso potrà essere modificato solo tramite delibera del Consiglio d'Istituto, al quale dovranno essere fatte pervenire eventuali proposte in tal senso.

Il Consiglio di Istituto si impegna pertanto a recepire tempestivamente le novità normative che dovessero comportare la necessità di integrare o modificare il presente Regolamento.

In caso di modifica del Regolamento saranno preventivamente interpellati il Collegio docenti, il Comitato Studentesco e il Comitato genitori, che avranno la possibilità di avanzare pareri, suggerimenti e proposte.